

**FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA
DI MISERICORDIA ETS
Via S. Boagno, 29/31 ó 17015 CELLE LIGURE SV**

PREMESSA

La “FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA ETS” ha sede nel comune di Celle Ligure e trae le sue origini dal testamento di Stefano Boagno in data 29 Gennaio 1640, rogato in Palermo dal notaio Francesco Sergio, che poneva le premesse per il sorgere in Celle Ligure di un ospedale per gli infermi poveri e la cui attività iniziava nel 1680 sotto il titolo di Hospitale della Beatissima Vergine di Misericordia e, successivamente, come Ospedale di Nostra Signora della Misericordia sino alla metà degli anni settanta quando cessava ogni attività sanitaria per divenire Casa di Riposo con la denominazione di Casa Nostra Signora di Misericordia.

Fin dalle origini la sede è stata quella in cui ancora oggi è ubicata e in cui dovrà restare affinché “L’OSPEDALE”, come ancora è chiamato dai cellesi, possa continuare a “porre” l’anziano al centro del paese, tra la gente e nei cuori di tutti. L’amatissima Cappella, all’interno dell’edificio, curata da una suora dell’Ordine delle Figlie di Maria Vergine Immacolata e dai sacerdoti delle parrocchie di Celle L. che con la loro presenza garantiscono l’assistenza spirituale agli Ospiti. La comunità cellese con il volontariato e la generosità che la contraddistingue, ha sempre sostenuto nel tempo le attività della Casa di Riposo. L’Ente è stato trasformato in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 13 ottobre 2003 e successiva presa d’atto con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1521 del 28 novembre 2003; è entrata pertanto a far parte della programmazione regionale e, nello spirito delle tavole di fondazione, guarda con attenzione alle nuove forme di povertà al fine di trovare, anche in collaborazione con altre organizzazioni presenti sul territorio, risposte adeguate.

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

La "Fondazione Nostra Signora di Misericordia ets" (di seguito per brevità "Fondazione") è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di autonomia statutaria e gestionale. La Sua sede legale è sita in Celle Ligure (SV), Via Stefano Boagno, 29-31.

ARTICOLO 2

ORIGINI, STORIA E TRASFORMAZIONE.

La Fondazione le cui origini, storia e trasformazioni sono descritte in premessa è costituita a seguito della trasformazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Nostra Signora di Misericordia", da sempre corrente in Celle Ligure (SV), nei locali di cui all'Art. 1.

ARTICOLO 3

FINALITÀ ISTITUZIONALI, ATTIVITÀ E IMPIEGO DEGLI UTILI SOCIALI

1. La Fondazione persegue con prevalenza finalità sociali attraverso l'assistenza sociale e socio-sanitaria volte al sostegno, all'accoglienza ed al ricovero di persone di ambo i sessi le quali, per avanzata età o per non autosufficienza fisica o per infermità croniche, siano impossibilitate a provvedere, in tutto o in parte, alla propria cura. Per il compimento di tale attività si pone l'obiettivo di adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione, in particolare degli anziani.
2. In quanto soggetto partecipante alla rete di protezione sociale predisposta a cura dell'Autorità Governativa competente (attualmente Regione Liguria), la Fondazione partecipa alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni nell'ambito socio-assistenziale, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.
3. I servizi socio-assistenziali alla persona svolti dalla Fondazione sono rivolti primariamente a persone anziane per garantire loro una adeguata qualità di vita. La Fondazione conserva le originarie finalità della precedente Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona "Casa Nostra Signora di Misericordia - S. Boagno - Ente Morale" - dando preferenza nell'ospitalità e nell'assistenza ai cittadini che siano nati e/o residenti nel Comune di Celle Ligure.
4. I fini istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità agli scopi previsti nelle originarie tavole di fondazione degli enti di provenienza, nonché dai proventi delle rette dei ricoverati, dalle offerte e dalle oblazioni.
5. La Fondazione può compiere ogni atto e negozio funzionale o connesso al raggiungimento del proprio scopo fondativo, ivi comprendendo operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

6. La Fondazione può costituire e/o partecipare ad altri organismi (fondazioni, associazioni, società, consorzi, aziende pubbliche di servizi ecc.), le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione medesima.
7. La Fondazione non persegue alcun scopo di lucro. Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio di ciascun anno, in coerenza con tale carattere non lucrativo, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della medesima nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Amministrazione ferma restando la possibilità dell'istituzione di accantonamenti per miglioramenti patrimoniali.
8. È fatto comunque divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari redatti secondo quanto previsto dalla legge regionale di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB";
 - b) beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione per effetto di donazioni, eredità o legati, destinati a patrimonio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
2. Le delibere aventi ad oggetto la dismissione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, devono essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'Organo di Controllo.

È in ogni caso esclusa ogni ipotesi di cessione dei beni indicati al precedente comma qualora comporti la diminuzione del valore patrimoniale attualizzato da essi rappresentato.
3. Le somme ottenute dall'alienazione dei beni di proprietà della Fondazione devono essere impiegate con preferenza nel miglioramento del patrimonio esistente, tenendo conto del parere obbligatorio dell'Organo di Controllo.
4. La gestione del patrimonio avviene secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e di gestione.
5. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli Statuti e dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali non effettuati nella forma dell'asta pubblica o della licitazione privata sono comunicati all'Autorità Governativa competente (attualmente Regione Liguria) per la preventiva autorizzazione ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 33/2014.

6. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsivoglia causa, il suo patrimonio sarà evoluto ad altri enti, onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 5

FONDO DI GESTIONE

1. La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità statutarie utilizzando un Fondo di gestione composto da:
 - a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali della Fondazione;
 - b) rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti o da soggetti pubblici o privati a titolo di sovvenzione o di corrispettivo per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
 - c) eventuali donazioni, disposizioni testamentarie o atti di liberalità che non siano espressamente destinati al patrimonio;
 - d) contributi di privati;
 - e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione o in forma associata con altri organismi o istituzioni.
2. Le rendite e le risorse sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi statuari.
3. L'intero patrimonio della Fondazione costituisce il fondo di dotazione patrimoniale.
4. La Fondazione dispone di un fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima, costituente una parte del Fondo di dotazione patrimoniale. Detto Fondo minimo, costituito da denaro e titoli garantiti, ammonta ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
5. la Fondazione è dotata di un fondo patrimoniale di garanzia, costituito da una parte del fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima; detto Fondo è indisponibile e vincolato ed il suo importo ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila zero zero). Su tale Fondo la Fondazione appone vincolo indisponibile nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. Il Fondo patrimoniale di garanzia deve risultare espressamente in bilancio, non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali.

ARTICOLO 6

BILANCIO E CONTABILITA'

1. La Fondazione adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale; in tale contesto, redige il bilancio preventivo economico annuale (quale documento di programmazione) e il bilancio di esercizio.
2. Il bilancio preventivo economico annuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed inviato entro il successivo 30 giugno all'autorità governativa competente (attualmente Regione Liguria).
4. A corredo del bilancio di esercizio la Fondazione si impegna a fornire i documenti e le informative necessarie per consentire le attività di controllo e vigilanza di competenza dell'autorità governativa. I documenti contabili di cui ai punti 2. e 3. sono redatti a cura del Direttore e agli stessi è allegata una relazione dello stesso circa l'attività svolta dalla Struttura e con la specifica dell'esito di ulteriori obiettivi e incarichi eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
5. Detti documenti devono essere trasmessi in tempo utile al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione nonché al Revisore dei conti per la relazione di competenza; gli stessi, unitamente a detta relazione, devono essere allegati al bilancio di esercizio.
6. La Fondazione si dota di un Regolamento di gestione del patrimonio e della contabilità.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Organo di Controllo.
2. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitti in materia tributaria.

ARTICOLO 8

ORDINE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri designati come segue:
 - quattro elementi indicati dal Comune di Celle Ligure;
 - un elemento indicato dall'Autorità Governativa competente (attualmente Regione Liguria).

Al momento della nomina ciascun Consigliere deve depositare presso la segreteria della Fondazione copia del proprio casellario giudiziale.

2. I Consiglieri di amministrazione durano in carica per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Il ruolo di Presidente e di Consigliere è onorifico e, pertanto, si esplicita la gratuità dell'incarico. A fronte di particolari e documentate esigenze, potranno essere riconosciuti al Presidente ed ai Consiglieri rimborsi spese propriamente documentate secondo i criteri indicati nel Regolamento di organizzazione e gestione della Fondazione.
5. I Consiglieri decaduti che versano in uno stato di incompatibilità o di incapacità ovvero che vengano meno per qualsiasi causa, sono surrogati, fino alla scadenza del mandato del Consiglio, da altro membro designato dall'Ente che ha provveduto alla nomina del Consigliere decaduto o da sostituire.
6. Il Consiglio di Amministrazione attiva le procedure per la designazione dei nuovi Consiglieri entro sei mesi dalla propria naturale scadenza.
7. I Consiglieri, alla scadenza del termine di durata, rimangono in carica ed hanno competenza limitata all'ordinaria amministrazione salvo atti di urgenza fino alla designazione ed all'effettivo e completo insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
8. Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione coloro che:
 - a) sono dipendenti della Fondazione;
 - b) abbiano liti pendenti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati messi formalmente in mora;
 - c) ricoprono la carica di Parlamentare Europeo e/o Italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Celle Ligure;
 - d) ricoprono la carica di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Savona o della Regione Liguria;
 - e) sono dipendenti del Comune di Celle Ligure, della Provincia di Savona ovvero della Regione Liguria;
 - f) siano parenti ed affini sino al secondo grado con soggetti addetti alla gestione economica per conto della Fondazione o al coordinamento delle strutture o dei servizi gestiti dalla Fondazione.

Qualora un Consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni sopra indicate, si considera decaduto e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni previste al numero 6 del presente articolo.

9. Il Consigliere, qualora si verifichi una condizione di conflitto di interesse personale ovvero relativo a familiari entro il terzo grado, sia esso palese ovvero occulto, deve darne comunicazione al Presidente e, quindi, astenersi dalla deliberazione conflittuale. Il mancato rispetto dell'obbligo qui indicato comporta la responsabilità del Consigliere per i danni potenzialmente causati alla Fondazione.
10. Qualora un Consigliere intenda presentare le proprie dimissioni, ha l'onere di notificare l'istanza motivata per iscritto al Presidente. Le dimissioni non sono revocabili ed acquistano efficacia dal momento della sostituzione del membro dimissionario dal Consiglio.

11. I Consiglieri decadono dal proprio ufficio a seguito:
 - a) del mancato intervento a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza averne fornito giustificato motivo, in forma scritta, al Presidente;
 - b) di sopravvenute cause o condizioni di incompatibilità non prontamente rimosse;
 - c) di sopravvenute pendenze penali.
12. La revoca dei Consiglieri è disposta dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi di gravi violazioni di legge e del presente statuto previo accertamento degli accadimenti
13. La decadenza dei Consiglieri viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con votazione segreta. La revoca avviene previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
14. Nei casi di revoca e decadenza, il Presidente richiede la nomina del nuovo componente a cura del soggetto competente la designazione.

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio può essere convocato in via ordinaria o in via straordinaria.
2. La convocazione in via ordinaria ha luogo almeno due volte l'anno e si tiene, salvo particolari esigenze, presso la sede della Fondazione.
3. La convocazione in via straordinaria avviene quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due membri del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata al domicilio eletto o consegnato a mano all'interessato ovvero inviato via fax o per posta elettronica al numero o all'indirizzo e-mail dichiarato da ogni singolo Consigliere al momento della nomina. Deve, altresì, contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione nonché l'informazione dei temi da trattare nel corso della seduta. L'avviso deve essere consegnato, trasmesso o inviato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione salvo la possibilità di un preavviso ridotto ad un solo giorno nel caso di assemblea straordinaria.
5. Ogni Consigliere, tramite il Presidente, ha facoltà di far inserire le proprie proposte nell'ordine del giorno prima che l'invito sia diramato.
6. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità dei suoi componenti di trattare ed analizzare argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

RIUNIONI, DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, incluso il Presidente o il Vice Presidente.
2. Il Consiglio, regolarmente riunito, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo che nelle ipotesi in cui la legge, il presente Statuto o i regolamenti della

Fondazione stabiliscano maggioranze qualificate. A parità di voti, prevale il voto della presidenza della seduta.

3. Le votazioni si svolgono per appello nominale o per voto segreto. La decisione tra scrutinio palese o scrutinio segreto viene presa dal Presidente. Devono sempre svolgersi a scrutinio segreto le votazioni che riguardino questioni concernenti lo stato o fatti riguardanti persone fisiche.
4. Per la validità della riunione non è computato il Consigliere che si trovi in stato di incompatibilità rispetto al tema da deliberare in quanto portatore di un interesse personale o relativo a familiari entro il terzo grado.
5. Il Presidente del Consiglio, verificata la regolarità della seduta, incarica un Segretario affinché provveda alla redazione del processo verbale della riunione e delle deliberazioni adottate nella seduta. Il segretario può non essere un membro effettivo del Consiglio stesso.
6. Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni e giustificazioni del voto espresso. Quando qualcuno dei Consiglieri si allontani dal luogo di svolgimento della riunione o rifiuti di firmare un atto dovuto o non possa firmare, ne deve essere riportata menzione nel processo verbale medesimo.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza esclusiva per le delibere concernenti:
 - a) l'approvazione dei bilanci, secondo quanto previsto dalla legge;
 - b) la nomina e l'eventuale revoca del Direttore;
 - c) la nomina dell'Organo di Controllo;
 - d) la gestione diretta del patrimonio nelle forme e nei limiti espressi nel presente Statuto;
 - e) la costituzione o la resistenza in giudizio ivi comprendendo il conferimento di deleghe alla rappresentanza;
 - f) l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni a favore della Fondazione;
 - g) eventuali modifiche al presente statuto, nonché l'approvazione dei regolamenti;
 - h) le vicende significative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, assunzioni, licenziamenti, vertenze e contestazioni riguardanti il rapporto di lavoro del personale dipendente;
 - i) l'approvazione delle tariffe di accesso ai servizi offerti;
 - j) la regolamentazione dei servizi e l'adozione della carta dei servizi;
 - k) gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, all'uso delle rendite, che non siano per legge o in base al regolamento di organizzazione e di gestione affidati alla competenza di altri organi statutari o del personale dipendente;
 - l) la promozione e l'approvazione di proposte di convenzione con organismi pubblici e privati;
 - m) la designazione dei rappresentanti della Fondazione presso altri enti, istituzioni o società.

ARTICOLO 11

POTERI ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
2. Al Presidente ha, in particolare, il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
 - c) rappresentare la Fondazione con ogni Ente ed Istituzione;
 - d) informare il Consiglio di Amministrazione in modo periodico e sistematico relativamente a temi e problemi relativi alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione e delle soluzioni adottate;
 - e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, sono di particolare problematicità o che comportino un notevole onere economico;
 - f) adottare, nei casi di urgenza e necessità, anche provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratificanella prima seduta successiva alla data di adozione dei provvedimenti medesimi;
 - g) coordinare e promuovere i costanti rapporti tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
 - h) disporre, previo accertamento delle condizioni sanitarie a cura del Medico Curante, il ricovero in strutture ospedaliere degli ospiti con condizioni mediche difficoltose;
 - i) promuovere tempestivamente, alla scadenza del mandato dei Consiglieri, tutti gli atti necessari per sollecitare il rinnovo della designazione dei membri.
3. Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 12

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio può designare al suo interno i delegati di turno, incaricati di funzioni di indirizzo e controllo dell'attività gestionale nonché di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali, dandone pronto riscontro al Consiglio medesimo.
2. Ciascun Consigliere delegato ai sensi del comma precedente svolge la funzione affidata per un tempo di due anni e può essere confermato per un altro biennio.
3. I Consiglieri delegati ai sensi del comma 1, nell'esercizio delle loro prerogative, rappresentano il Consiglio e curano la piena osservanza delle norme di legge o di regolamento, riferendone al Consiglio medesimo.

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è formato da un revisore unico, scelto fra persone di adeguata professionalità ed iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Legali; lo stesso è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organo di Controllo resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.
3. L'Organo di Controllo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Fondazione attestando la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione. Il medesimo ha

l'obbligo di redazione della relazione annuale di revisione con cui fornisce un parere motivato in merito all'approvazione del bilancio di esercizio.

4. La relazione di cui al precedente comma evidenzia i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento dell'attività e dell'indirizzo operativo del Consiglio.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Controllo ha accesso a tutti gli uffici della Fondazione ed agli atti, alle informazioni ed alle notizie utili all'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti necessari al corretto espletamento del mandato. Ha, altresì, diritto ad ottenere copia degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento della propria funzione, con l'obbligo di riservatezza e la prescrizione di non utilizzo delle informazioni e dei documenti al di fuori del proprio incarico.
6. Il regolamento di organizzazione e gestione definisce le funzioni dell'Organo di Controllo e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto.
7. L'Organo di Controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sue sedute con facoltà consultiva. All'Organo di Controllo spetta il compenso previsto e disciplinato dal Regolamento di organizzazione e gestione.

ARTICOLO 14

DIRETTORE

1. Il Direttore è il responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria della Fondazione. È responsabile, altresì, del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione. Provvede all'organizzazione e gestione del personale, dell'operatività della Fondazione nonché all'utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli. Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza ed all'economicità della gestione.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del possesso, quale requisito minimo, del diploma universitario nell'ambito di facoltà ad orientamento economico, giuridico, amministrativo o sociale preferibilmente unito ad una comprovata esperienza, maturata nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al settore socio-sanitario.
3. Il rapporto di lavoro viene regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
4. La retribuzione lorda del Direttore è stabilita dal Regolamento di organizzazione e gestione e non può comunque eccedere, proporzionalmente al tempo dell'impiego, l'importo del 50% della retribuzione relativa al livello dei Direttori Generali della Regione Liguria.
5. Il Direttore può essere revocato dal suo incarico dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 15

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

1. La Fondazione, mediante apposito regolamento, stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi sulla base della disciplina del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva vigente.

ARTICOLO 16

MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

1. Le proposte di modifica al presente Statuto e quelle relative all'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno quattro membri dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. In ogni caso, ai sensi dell'Art. 19 c.1 della Legge della Regione Liguria n°33 del 12 novembre 2014, le proposte di modifiche statutarie dovranno ricevere l'approvazione dei competenti organi della Regione Liguria.
3. Non saranno, in ogni caso, ammesse modifiche agli scopi della fondazione.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Al fine di garantire la positiva transizione, il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la trasformazione in Fondazione, rimane in carica sino al compimento del proprio mandato. Al termine di tale incarico, sarà cura del medesimo organo applicare le nuove norme statutarie per la composizione dei nuovi organi con le regole del nuovo Statuto. Parimente, porteranno a compimento il proprio mandato con le previste scadenze l'Organo di Controllo ed il Direttore.
2. Con riferimento al Personale dipendente della Fondazione, al momento della trasformazione, verrà assicurato e protetto il mantenimento dei trattamenti delle tutele acquisite ove non in contrasto con la nuova configurazione giuridica.

Approvato con atto Notaio Filippo D'Amore il 10.04.2019

Repertorio n. 10228

Raccolta n. 7970

Registrato a Genova il 12.04.2019 n. 4527 Serie 1T